

Eredità digitale tutelata con ricorso ex art. 700 cpc

Tribunale di Roma, ordinanza n. 2688 del 09.02.2022

Proseguendo nel solco di altre due pronunce di merito (Tribunale di Bologna, ordinanza 25.11.2021 e Tribunale di Milano, ordinanza 09.02.2021), il provvedimento in oggetto ha riconosciuto il diritto della ricorrente, moglie ed erede di soggetto improvvisamente defunto, all'accesso ai dati personali contenuti nell'account del marito, associato al cellulare del medesimo, e, quindi, il diritto ad ottenerne le credenziali di accesso.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris* il ricorso si è fondato sul disposto dell'art. 2 terdecies del d. legsl n. 101/2018, secondo il quale i diritti riferiti ai dati personali di persone decedute possono essere esercitati da soggetti portatori di "...ragioni familiari meritevoli di tutela...": la ricorrente ha ravvisato la necessità di recuperare le fotografie e i video presenti nel dispositivo, in particolare per garantire e rafforzare il ricordo del de cuius da parte delle figlie minori.

Quanto al *periculum in mora*, è risaputo che il mancato utilizzo di un account per un periodo prolungato comporta la disattivazione automatica e la cancellazione irreversibile dei dati.

Pertanto, il tempo occorrente per la definizione di un giudizio a cognizione piena avrebbe potuto compromettere la possibilità di tutela.

Il Giudice di merito nell'accogliere il ricorso ha precisato che la mera adesione del defunto alle condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente dal gestore e contenenti la previsione della intrasferibilità dell'account, non potesse integrare il requisito della manifestazione di volontà specifica, non equivoca, libera e informata, in grado di escludere da parte dell'interessato il diritto di accesso di terzi (qualificati) *post mortem* (v. art. 2 terdecies commi 1, 2 e 3 del nuovo codice della privacy d. lgsl 101/2018).